

CAMERA DEI DEPUTATI N. 321

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NUMEROSO, LEONE, RICCIO, CASERTA, PIETROSANTI

Annunziata l'8 febbraio 1949

Applicazione dei limiti di età stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti in servizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, vennero apportate modificazioni allo stato dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza e vennero aboliti i limiti di servizio, sostituendo ad essi i limiti di età per il loro collocamento a riposo: in base a tale decreto i limiti di età per la cessazione dal servizio vennero determinati in anni 48 per gli appuntati e finanzieri, in anni 50 per i sottobrigadieri e brigadieri, in anni 52 per i marescialli e marescialli capi ed in anni 54 per i marescialli maggiori. Senonché i limiti di età, come innanzi stabiliti, non vennero estesi ai sottufficiali e militari trattenuti in servizio per effetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651; per essi invece venne disposto « il collocamento in congedo a mano a mano che compissero i cinque anni di servizio da trattenuto, ovvero, prima del compimento di tale periodo, quando raggiungessero i limiti massimi di età stabiliti dall'articolo 1 per i pari grado del servizio permanente », (articolo 3 decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307).

Tali disposizioni hanno provocato una notevole disparità di trattamento tra appartenenti all'istesso Corpo ed all'istessa categoria dei sottufficiali trattenuti, in quanto alcuni di essi, come risulta specificamente dalla norma innanzi riportata, possono raggiungere il limite massimo di età, mentre altri, compiuto il

quinquennio, devono lasciare il Corpo ed essere collocati a riposo anche 4 o 5 anni prima di raggiungere i limiti di età stabiliti per i colleghi di pari grado del servizio permanente.

Allo scopo di chiarire la proposta di legge, che presentiamo alla vostra approvazione, è opportuno ricordare che il Comando generale della Guardia di finanza, sia per ragioni di carattere militare, sia per le aumentate esigenze dei servizi di istituto, dovette, durante la guerra e nell'immediato dopo guerra, non solo procedere a nuovi arruolamenti, ma richiamare in servizio militari in congedo, e trattenere alle armi quelli che, o per avere raggiunto i limiti di servizio o per altre ragioni, avrebbero dovuto, in condizioni normali, essere collocati a riposo.

Furono perciò approvati alcuni provvedimenti legislativi (29 gennaio 1942, n. 64, 27 giugno 1942, n. 860, 4 agosto 1942, n. 915, 4 dicembre 1944, n. 400, 21 gennaio 1947, n. 37, e 2 dicembre 1947, n. 1651) con i quali vennero autorizzate promozioni straordinarie e nuovi reclutamenti, si riassunsero in servizio permanente alcune categorie di richiamati, e si trattennero in servizio per cinque anni quelli che normalmente dovevano essere collocati in congedo.

Da quanto accennato risulta, fra l'altro, che, mentre i sottufficiali che si allontanaro-

no volontariamente o furono allontanati di autorità dal Corpo e che furono richiamati per esigenze belliche, potranno rimanere in servizio fino a 50, 52 e 54 anni di età (secondo il grado), quelli trattenuti invece, rimasti ininterrottamente in servizio, devono lasciare il Corpo parecchi anni prima di raggiungere i suddetti limiti di età. Quanto ciò sia poco rispondente alle norme di giustizia e di perequazione di trattamento e perciò dannoso a tanti benemeriti dipendenti del Corpo, è facile comprendere e non ha bisogno di particolari chiarimenti.

D'altra parte, quando si compie una riforma così importante in un ramo della pubblica amministrazione (come quella della sostituzione dei limiti di età ai limiti di servizio, che investono interessi così delicati di tanti dipendenti del Corpo della Guardia di finanza), si adottano sempre disposizioni di carattere transitorio intese a non danneggiare quelli che, nel periodo di transizione da un ordinamento ad un altro, verrebbero a trovarsi in condizioni di inferiorità di fronte ai colleghi che si beneficiano delle sopravvenute condizioni più favorevoli: né questo giusto scopo (tenuto sempre presente ed attuato in tutte le riforme del genere) può ritenersi, per le ragioni accennate, raggiunto dalla disposizione di mantenere in servizio, solo per il completamento del quinquennio, i sottufficiali trattenuti.

Senonché da qualche parte è stata messa in evidenza la preoccupazione che l'estensione dei limiti di età anche ai sottufficiali e militari trattenuti possa provocare una certa stasi nelle promozioni dei vari gradi dei sottufficiali in servizio permanente.

Questa preoccupazione, anche se, in determinati casi, possa avere un qualche fondamento, non è certamente tale da giustificare i maggiori e più gravi danni che indubbiamente derivano dalla mancata applicazione

dei limiti di età ad un notevolissimo numero di sottufficiali trattenuti ed alle loro famiglie, specie in questo particolare periodo di crisi economica. In proposito è bene ricordare che l'eventuale e limitato ritardo nella promozione, che si potrà verificare solo in qualche caso, è compensato dalle molte promozioni fatte in questi ultimi tempi, per effetto delle quali alcuni hanno sostato nel grado precedente molto meno di quanto non vi abbiano sostato quelli che ora si trovano nello stato di trattenuti.

Né si può sostenere che la mancata promozione dei trattenuti sia dovuta a precedenti di carriera ed a giudizi sfavorevoli dei superiori perché, anche se ciò si fosse verificato per qualcuno, si potrà subito applicare la norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 della nostra proposta, che prevede il collocamento a riposo in qualsiasi momento, anche prima del raggiungimento dei limiti di età, dei sottufficiali e militari di truppa riconosciuti non meritevoli di essere ulteriormente trattenuti nel Corpo.

Ci siamo astenuti dal proporre la reintegrazione dei sottufficiali trattenuti nel ruolo dei permanenti, come forse sarebbe stato più rispondente ai criteri di giustizia e di eguaglianza di trattamento tra dipendenti dell'istessa amministrazione, perché riteniamo più agevole raggiungere lo scopo che ci siamo prefisso con la semplice equiparazione fra le due categorie di sottufficiali solo ai fini dell'applicazione dei limiti di età.

Con la presente proposta di legge abbiamo inteso non solo tutelare legittimi interessi di tanti fedeli servitori dello Stato, ma anche conservare (per gli anni consentiti dalle nuove disposizioni) al servizio della pubblica amministrazione quei sottufficiali e militari di truppa sperimentati ed in condizioni di ottimo rendimento tecnico, professionale e militare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, che sono tuttora trattenuti nel Corpo per effetto dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, sono collocati a riposo al compimento dei limiti di età stabiliti dall'articolo 1 del predetto decreto legislativo per i pari grado del servizio permanente.

Potranno tuttavia essere collocati a riposo in qualsiasi momento, prima del raggiungimento dei limiti di età, di cui al precedente comma, i sottufficiali e militari di truppa, che sono riconosciuti non meritevoli di essere ulteriormente trattenuti in servizio da apposite commissioni legionali composte dal comandante di legione o di reparto corrispondente, da un ufficiale superiore e da un capitano scelti dall'istesso comandante di legione. Contro le decisioni delle commissioni predette gli interessati possono proporre ricorso al Comando generale.

ART. 2.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore l'istesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.